



CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari - Servizio Tributi - Telefono 080/3107231 - 274 Fax 080/3141266

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010 IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni istitutivo dell'I.C.I.

Vista la Delibera C.C. n. 30 del 30/03/1999 di approvazione del Regolamento Comunale I.C.I. e succ. modif. ed integrazioni

Vista la Delibera di C.C. n. 75 del 30/12/2009 con cui è stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2010;

RENDE NOTO

che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2010 è stabilita:

A – Nella misura del 5,8‰ (cinquevirgolaotto per mille) - con la detrazione di Euro 103,29 - per l'immobile esclusivamente adibito ad abitazione principale per le ipotesi non comprese nella esenzione come di seguito descritta (categorie A1, A8 e A9).

ESENZIONE ICI

In virtù dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall'anno 2008 sono esentate dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. L'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha acquisito la residenza anagrafica nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, escludendo in ogni caso gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9. A tal fine si informa che secondo il vigente Regolamento Comunale e i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009 sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) occorre presentare apposita comunicazione al competente ufficio.

Sono, altresì, esentati gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari; gli immobili degli IACP regolarmente assegnati; l'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato.

L'esenzione disposta dal D. L. n. 93/2008 si estende anche alle **PERTINENZE** degli immobili sopra descritti secondo le previsioni del vigente Regolamento Comunale che riserva lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale esclusivamente alle pertinenze che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, quali ad esempio: le cantine, le soffitte, i garage, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritti in catasto e senza limitazioni numeriche.

Anche per il 2010, qualora il versamento sia dovuto (immobili di categoria catastale A1, A8 e A9), alla detrazione di € 103,29 prevista per l'abitazione principale, il contribuente che convive con persone disabili (con 100% di invalidità già riconosciuta), aggiunge l'ulteriore detrazione di € 51,65 - come stabilito dall'art. 6/bis del Regolamento I.C.I. - a condizione che presenti apposita comunicazione nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento e dal competente ufficio.

Secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009,

NON RIENTRANO nell'esenzione di cui sopra:

1) l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in locazione, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi dell'art. 2, commi 3-4, della Legge n. 431 del 9/12/1998 sulla disciplina delle locazioni (cd. contratti concordati);

2) l'abitazione concessa in uso gratuito agli affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale;

Pertanto, nelle fattispecie di cui ai numeri 1) e 2) sopra indicati, l'ICI è dovuta applicando l'aliquota del 5,8‰ e la detrazione di € 103,29 (da rapportare alla quota di possesso).

Analogamente, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le Risoluzioni n. 12/DF del 05/06/2008 e n. 1/DF del 04/03/2009, non rientra nell'esenzione di cui sopra l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero per la quale l'ICI è dovuta applicando l'aliquota del 5,8‰ e la detrazione di € 103,29 a condizione che non risulti locata.

B – Nella misura del 5,8‰ (cinquevirgolaotto per mille) per tutti gli altri immobili.

L'imposta può essere corrisposta mediante versamento diretto all'agente della riscossione, o presso gli uffici postali usando modello di c/c postale N. 88635412 intestato a **EQUITALIA ETR SPA ALTAMURA – BA – ICI** o tramite modello **F24**, disponibile presso gli sportelli della Equitalia Etr SpA, gli Istituti di Credito e gli Uffici Postali.

Il versamento può essere effettuato in **DUE RATE**, delle quali la 1ª pari al 50% dell'imposta dovuta, entro il **16 GIUGNO 2010**, mentre la 2ª rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **entro il periodo dal 1° al 16 DICEMBRE 2010**, oppure **IN UNICA SOLUZIONE entro il 16 GIUGNO 2010**.

La dichiarazione ICI relativa al 2009 - disponibile sul sito www.finanze.it - obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge, deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 mediante consegna diretta al Servizio Tributi del Comune oppure spedita in busta chiusa, recante la dicitura "DICHIARAZIONE I.C.I. 2009", a mezzo raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, al Servizio Tributi del Comune di Altamura, Piazza Municipio n. 1, cap 70022.

Dalla residenza municipale

IL SINDACO

Dott. Mario STACCA